CAMERA DEI DEPUTATI N. 1143

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MALVESTIO, ORSINI GIANFRANCO, ZAMBON, ZOSO, ZUECH, ANSELMI, ARMELLIN, ZAMPIERI, BRUNETTO, FRASSON, BROCCA, ORSENIGO, CASATI, MANCINI VINCENZO

Presentata il 22 luglio 1987

Norme per la conservazione, la difesa e l'uso del territorio, del suolo, del sottosuolo e delle acque

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nella IX legislatura sono state presentate al Parlamento le seguenti proposte di legge in materia di difesa del suolo.

Al Senato della Repubblica:

disegno di legge n. 79 presentato il 19 agosto 1983 dal senatore Degan ed altri (DC): « Norme per la conservazione e la difesa del territorio e del suolo e per la difesa e l'uso delle acque »;

disegno di legge n. 464 presentato il 26 gennaio 1984 dal senatore Libertini ed altri (PCI): « Difesa ed uso razionale del suolo e delle acque; istituzione del dipartimento del territorio e dell'ambiente »;

disegno di legge n. 535 presentato il 21 febbraio 1984 dal senatore Fabbri ed altri (PSI): « Piano organico per la difesa del suolo ».

Alla Camera dei deputati:

proposta di legge n. 992 presentata il 14 dicembre 1983 dall'onorevole Fornasari ed altri (DC): « Nuove norme per la conservazione, la difesa e l'uso del territorio, del suolo e delle acque »;

proposta di legge n. 380 presentata il 12 agosto 1983 dall'onorevole Alborghetti ed altri (PCI): « Norme per la difesa e l'uso razionale del suolo e delle acque e per l'istituzione del dipartimento del territorio e dell'ambiente;

proposta di legge n. 2096 presentata il 28 settembre 1984 dall'onorevole Trappoli ed altri (PSI): « Piano organico per la difesa del suolo ».

Va ricordato che il Governo ha presentato il 7 ottobre 1985 alla Camera il

disegno di legge n. 3188: « Nuove norme sulla difesa del suolo ».

Tra i due rami del Parlamento intervenne un accordo secondo il quale la trattazione della complessa materia è stata riservata in prima istanza alla Camera dei deputati.

La IX Commissione – Lavori pubblici – della Camera nella primavera del 1984 ha dato incarico al relatore onorevole Pier Angelo Balzardi di predisporre un testo unificato delle diverse proposte dei gruppi parlamentari (quella del Governo è successiva) avvalendosi di un apposito gruppo di lavoro formato da parlamentari esperti nella materia: senatore Giuliano Gusso per la DC, onorevole Giuseppe Castoldi per il PCI e onorevole Vito Cusumano per il PSI, nonché dal presidente della IV sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, dal Direttore generale delle Acque del Ministero dei lavori pubblici e da altri funzionari dello stesso dicastero.

Il gruppo ha lavorato dal mese di settembre 1984 a quello di febbraio 1985 (e oltre) mettendo il relatore nelle condizioni di presentare alla IX Commissione un testo completo di legge-quadro che è stato illustrato nelle sedute del 7 febbraio 1985.

Questo progetto di legge unificato sulla difesa del suolo si caratterizza per una serie di elementi peculiari.

Si preoccupa innanzitutto di definire i concetti, di precisare i contenuti, di stabilire le competenze e di organizzare la materia tenendo conto del decentramento intervenuto dallo Stato alle regioni, sforzandosi di risolvere, con il massimo equilibrio possibile, l'arduo problema dei modi con cui raccordare, da un lato, l'azione dello Stato con quella delle regioni e, dall'altro, gli interventi regionali fra di loro.

La legge-quadro intende innanzitutto regolare le opere e gli interventi sul territorio e sui corsi d'acqua che rientrano direttamente nel concetto di salvaguardia idraulica, quelle cioè volte a combattere le erosioni del suolo, a garantirne la stabilità, a difenderlo contro le esondazioni e a proteggerlo dagli eccessi delle acque meteoriche, fluviali e marine (in ciò rifacendosi del tutto o in parte alle materie disciplinate dalle vigenti leggi sulle opere idrauliche e marittime, sulla montagna e sulla bonifica); intende però regolare anche le opere e gli interventi destinati a contenere o eliminare i dannosi effetti di imprevidenti azioni umane ai fini di conservazione e difesa (come per esempio il contenimento della subsidenza e della risalita delle acque marine lungo i fiumi e nelle falde freatiche, la regolazione dei livelli delle acque nelle lagune come quella di Venezia, il consolidamento o il trasferimento degli abitanti e così via) e a disciplinare l'utilizzazione delle acque superficiali e sotterranee (disinquinamento, irrigazione, acqua per usi civili, agricoli, industriali, idroelettrici, di navigazione interna commerciale e turistica, per il tempo libero e così via), nonché a regolare le attività estrattive dagli alvei e nel territorio.

È stato però ritenuto che per tutta questa vasta e complessa materia siano necessarie delle istanze od organismi di « concertazione », « indirizzo », « coordinamento », « promozione », « programmazione », « controllo » che dir si voglia, nei quali si esca dalla settorialità, si riguardi quale certo problema assieme agli altri problemi, si compongano le divergenze, si decidano le controversie, si individuino le responsabilità, senza che questioni così importanti siano lasciate all'improvvisazione, al velleitarismo, all'ignoranza.

É prevista innanzitutto una istanza od organismo in sede centrale perché la difesa del suolo, cioè la salvaguardia del territorio, del suolo, del sottosuolo e delle acque, è una « grande questione nazionale » che richiede la mobilitazione delle varie articolazioni dello Stato e delle sue risorse tecniche, scientifiche e finanziarie.

Questo organismo centrale è il Ministero dei lavori pubblici, titolare di competenze significative nella difesa del suolo, oltre alle funzioni di indirizzo, coordinamento, programmazione e controllo che gli sono conferite dalle leggi in campi direttamente o indirettamente connessi

con la stessa difesa del suolo: basti pensare al coordinamento in materia urbanistica, alle opere marittime per la difesa delle coste e ad altre opere pubbliche, opere idrauliche di seconda e terza categoria nei bacini idrografici interregionali, dighe di ritenuta, casse di espansione ed altre grosse opere idrauliche, grandi derivazioni d'acqua, opere lagunari e così via, oltre ai grandi servizi tecnici: Servizio dighe, Servizio idrografico, Servizio mareografico.

Accanto al Ministero dei lavori pubblici viene prevista una specie di « stanza di compensazione », fra Stato e regioni a livello centrale rappresentata dal « Comitato nazionale per la difesa del suolo », quale organo tecnico consultivo, nel quale convergono le regioni, i Ministeri e gli enti centrali che hanno competenza, diretta o indiretta, in materia di difesa del suolo e nelle altre discipline ad essa collegate; i componenti del Comitato devono essere esperti in materie attinenti la difesa del suolo.

In questo organismo si realizza il massimo di equilibrio possibile Stato-regioni, tanto è vero che, alla maggiore presenza dei rappresentanti regionali, fa da contrappeso la presidenza (Ministro dei lavori pubblici o un sottosegretario da lui delegato), la sede (presso il Ministero dei lavori pubblici), il segretario del Comitato nazionale per la difesa del suolo (che è la Direzione generale per le acque e gli impianti elettrici).

Sono previste poi istanze od organismi diffusi nel territorio nazionale nelle quali possa esercitarsi perifericamente, in modo efficace, la necessaria « concertazione » (e quant'altro) fra Stato e regioni in materia di difesa del suolo nel senso precedentemente indicato.

In ciascuna di queste aree idrografiche viene istituito il Magistrato delle acque quale organo tecnico autonomo per realizzare, da un lato, la « concertazione » e la « programmazione » a livello di area idrografica e per dar corso, dall'altro, all'attuazione degli interventi e delle iniziative nel settore in modo diretto o indiretto.

Il Magistrato alle acque è governato da un « Consiglio di magistratura », formato da esperti in materia attinenti la difesa del suolo.

Anche in questo organismo si realizza il massimo di equilibrio possibile Stato-regioni; è vero che gli esperti di nomina regionale sono in maggioranza rispetto ai rappresentanti di designazione ministeriale o centrale, ma il contrappeso è rappresentato dal fatto che il Presidente del consiglio di magistratura è nominato dal Governo fra tre esperti designati dal Comitato nazionale, che il direttore del Magistrato alle acque è nominato dal Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Consiglio di magistratura, che il personale del Magistrato alle acque continua a far parte dei ruoli del Ministero dei lavori pubblici, pur dipendendo gerarchicamente e disciplinarmente dal Consiglio di magistratura.

Un altro elemento di equilibrio è rappresentato dal fatto che i magistrati alle acque attuano direttamente gli interventi solo nei « bacini idrografici di rilevante interesse nazionale », come, per esempio, il Po, il Tevere, l'Adige, la Laguna Veneta e pochi altri, mentre alle regioni, da sole o d'intesa fra loro, sono affidati gli interventi nei « bacini interregionali » non di rilevante interesse nazionale che sono centinaia.

Per tutti i bacini sono previste forme di « concertazione » o comunque di coinvolgimento dello Stato, delle regioni, del Comitato nazionale per la difesa del suolo, dei magistrati alle Acque sia in sede nazionale che in sede periferica; per esempio, modi di compilazione e approvazione dei piani di bacino, coordinamento delle attività di pianificazione e progettazione, controllo sulla realizzazione delle opere e nella gestione dei servizi e via discorrendo.

Un altro elemento di equilibrio Stato-regioni si realizza nella formazione e approvazione dei programmi di intervento, cioè, in sostanza, sulla distribuzione dei mezzi finanziari a disposizione; anche qui CIPE, Consiglio dei ministri, Parlamento, Comitato nazionale per la difesa del

suolo, magistrati alle acque, regioni, Comitati di bacino, concorrono tutti alla formazione delle decisioni.

Il disegno di legge infine stabilisce la disciplina dei « Servizi tecnici per la difesa del suolo »: idrografico, mareografico, geologico e sismico che rimangono affidati allo Stato procedendo inoltre ad un consistente potenziamento.

Anche qui la legge quadro introduce criteri di equilibrio Stato-regioni prevedendo l'istituzione nelle varie aree idrografiche di uffici periferici dei diversi servizi e la partecipazione delle regioni alla loro organizzazione e funzionamento.

In conclusione è stato tenuto conto che in materia di difesa del suolo, cioè di salvaguardia del territorio nazionale da calamità naturali o provocate dall'uomo, e di disciplina nella utilizzazione delle acque e del materiale dei fiumi e dei mari, occorre agire in modo unitario.

Infatti, se la difesa del suolo è quella grande « questione nazionale » che in effetti è, non vi è dubbio che il pubblico interesse, cioè l'interesse dei cittadini, soprattutto di quelli che sono maggiormente esposti agli eventi, pretenda che questa questione sia gestita in modo unitario e la legge-quadro è stata immaginata per far sì che anche i soggetti riluttanti o disattenti o ignari o che si attardano su meschine disquisizioni sulle « competenze » siano in un certo senso costretti a muoversi appunto in modo unitario; tanto meglio se ciò avviene con il consenso di tutti.

Nella sostanza si tratta di aiutare lo Stato e le regioni ad esercitare in comune quelle funzioni che è necessario che siano gestite da un unico soggeto, lasciando invece all'autonoma determinazione dei vari soggetti, salvo il coordinamento necessario, quelle funzioni che possono essere esercitate autonomamente.

Si tratta in definitiva di realizzare, ove è necessario, su una questione così complessa quello che con una felice espressione è stato definito il sistema del « governare insieme », stabilendo un razionale intreccio che coinvolga, ognuno secondo le proprie responsabilità, Parlamento, Governo, regioni, organismi locali, scienza, tecnica, imprenditorialità, professionalità.

Il testo del relatore della IX Commissione della Camera dei deputati cerca in sostanza di instaurare il massimo di equilibrio possibile nel rapporto che si è venuto instaurando fra Stato e regioni in materia di difesa del suolo; è il fatto che esso non abbia ricevuto il consenso né da parte dei rappresentanti della amministrazione dei lavori pubblici né da parte dei rappresentanti delle regioni è probabilmente la dimostrazione che l'intesa raggiunta in sede parlamentare dagli esperti delle tre maggiori forze politiche con l'assenso degli altri gruppi, rappresenta forse il punto di massimo contemperamento possibile nell'innovazione fra le diverse esigenze.

È, in particolare, per questa caratteristica che si ritiene opportuno proporre al Parlamento nella X legislatura la proposta di legge-quadro sulla difesa del suolo nel testo presentato dal relatore nella seduta della IX Commissione della Camera dei deputati del 7 febbraio 1985, salvo marginali aggiustamenti.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge disciplina l'attività conoscitiva, di pianificazione, di programmazione e di attuazione avente ad oggetto:

a) la conservazione e la salvaguardia del territorio, del suolo, del sottosuolo, degli abitati e delle opere infrastrutturali dalle acque meteoriche, fluviali e marine e da altri fattori di natura fisica ed antropica;

b) la razionale utilizzazione delle acque a scopi irrigui, civili, industriali, energetici e di navigazione interna, nonché la loro tutela;

c) il ripristino e lo sviluppo delle attitudini produttive del suolo;

d) il perseguimento di ogni altra azione per la difesa del territorio, del suolo e del sottosuolo e per la tutela e l'uso delle acque.

2. Alla realizzazione delle finalità di cui al comma 1 concorrono, secondo le rispettive competenze e le norme di legge, lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

3. Le disposizioni della presente legge costituiscono princìpi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. I princìpi da esse desumibili costituiscono, altresì, per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

4. Negli articoli seguenti la espressione « difesa del suolo » equivale alla espressione « conservazione e difesa del territorio, del suolo, del sottosuolo e tutela e utilizzazione delle acque » e l'espressione « corso d'acqua » equivale alle espressioni singolarmente o complessivamente considerate, « corso d'acqua, fiume, torrente, canale, lago, laguna, altri corpi idrici ».

5. Negli articoli seguenti la parola « regione » è impiegata per indicare sia le regioni a statuto ordinario e sia quelle a statuto speciale, nonché, separatamente, le province autonome di Trento e di Bolzano, nei limiti di competenza derivanti dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.

ART. 2.

(Quadro degli interventi).

1. Le finalità indicate nel precedente articolo vengono conseguite mediante un insieme coordinato di interventi che sono volti ad assicurare particolarmente:

a) il riassetto idrogeologico dei bacini idrografici con interventi di carattere idraulico-forestale, idraulico-agrario, silvopastorale, di forestazione e di bonifica idraulica;

b) la sistemazione e regolazione dei corsi d'acqua, nonché dei rami terminali e delle foci in mare;

c) la modernizzazione delle piene, anche mediante serbatoi di invaso ad uso singolo o plurimo, vasche di laminazione, casse di espansione, scaricatori, scolmatori, diversivi o altro e la difesa dalle inondazioni e dagli allagamenti;

d) la disciplina delle attività estrattive, al fine di contenere erosioni ed abbassamenti degli alvei;

e) il consolidamento dei versanti e delle aree instabili nonché la difesa degli abitati e delle infrastrutture contro i movimenti franosi ed altri fenomeni di dissesto;

f) il contenimento dei fenomeni di subsidenza e di risalita delle acque marine lungo i fiumi e nelle falde idriche, anche mediante operazioni di ristabilimento delle preesistenti condizioni di equilibrio delle falde sotterranee;

g) la protezione delle coste e degli abitati dall'invasione e dall'erosione delle acque marine ed il ripascimento degli arenili anche mediante opere di ricostituzione dei cordoni dunosi;

h) la razionale utilizzazione delle risorse idriche nonché la loro tutela;

i) lo svolgimento del servizio di polizia idraulica, di navigazione interna, di piena e pronto intervento idraulico, di gestione e manutenzione delle opere e degli impianti e di conservazione dei beni;

l) lo svolgimento dei « servizi tecnici per la difesa del suolo »; idrografico, mareografico, geologico e sismico;

m) l'attuazione di quant'altro occorra per la difesa del suolo.

ART. 3.

(Attività conoscitiva).

1. L'attività conoscitiva nei settori della difesa del suolo e delle acque è svolta in modo sistematico e coordinato.

2. Essa si esplica:

a) nella raccolta, elaborazione di base, archiviazione e diffusione dei dati geologici e geotecnici del territorio, dei dati idrogeologici, idrografici, meteorologici riguardanti i corsi d'acqua e i relativi bacini imbriferi, dei dati relativi alle zone costiere e all'idraulica marittima;

b) nella effettuazione di studi e ricerche comunque utili per la conoscenza dell'ambiente fisico, con particolare riguardo alla circolazione delle acque;

c) nella formazione, pubblicazione e aggiornamento di carte tematiche del territorio, con particolare riguardo agli aspetti geologici e sismici;

d) nella effettuazione di studi, rilevazioni, indagini, ricerche, sperimentazioni, accertamenti o altro per la formazione dei piani, dei progetti e dei programmi previsti dalla presente legge, nonché nella raccolta di dati occorrenti per le formazioni degli elenchi delle acque pubbliche e del catasto delle utenze delle acque pubbliche;

e) nella esecuzione di studi applicati per lo sviluppo economico del territorio;

f) nell'attuazione di ogni iniziativa a carattere conoscitivo ritenuta necessaria per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1.

ART. 4.

(Programmi pluriennali di intevento).

1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2 vengono predisposti programmi nazionali novennali che si attuano mediante programmi triennali.

2. I programmi vengono redatti tenendo conto degli indirizzi e delle finalità della programmazione economica nazionale.

3. Alla relazione previsionale e programmatica ed alla relazione generale sulla situazione economica del paese è allegata una relazione sulle condizioni dell'assetto idrogeologico del territorio nazionale e sullo stato di realizzazione dei programmi triennali di intervento per la difesa del suolo.

ART. 5.

(Aree idrografiche e bacini idrografici).

1. Il territorio nazionale è suddiviso nelle seguenti aree idrografiche:

a) tirrenica superiore: è costituita dai bacini idrografici con foce nel mare Tirreno compresi fra il confine con la Francia ed il bacino del fiume Fiora escluso, comprese le isole dell'arcipelago toscano;

b) tirrenica centrale: è costituita dai bacini idrografici con foce nel mare Tirreno compresi fra i bacini del fiume Fiora ed il bacino del fiume Liri-Garigliano inclusi, comprese le isole laziali;

c) tirrenica meridionale: è costituita dai bacini idrografici con foce nel mar Tirreno compresi tra il bacino del fiume Liri-Garigliano e il bacino del fiume Noce esclusi, comprese le isole campane;

d) della Sardegna: è costituita dai bacini idrografici ricadenti nella regione, comprese le isole sarde minori;

e) della Sicilia: è costituita dai bacini idrografici ricadenti nella regione, comprese le isole siciliane minori;

f) della Calabria: è costituita dai bacini idrografici ricadenti totalmente o prevalentemente nella regione, incluso quello del fiume Noce ed escluso quello del fiume Sinni;

g) delle Tre Venezie: è costituita dai bacini idrografici con foce nel mare Adriatico compresi fra il bacino del fiume Adige e il confine con l'Austria e la Jugoslavia, incluso il bacino del corso di acqua Fissero-Tartaro-Canalbianco-Po di Levante;

h) del Po: è costituita dal bacino idrografico del fiume Po e dai bacini idrografici con foce nel mare Adriatico compresi fra il bacino del fiume Reno e il bacino del fiume Conca inclusi;

i) adriatica centrale: è costituita dai bacini idrografici con foce nel mare Adriatico compresi fra il bacino del fiume Conca e il bacino del fiume Fortore esclusi;

l) adriatica meridionale e ionica: costituita dai bacini idrografici con foce nei mari Adriatico e Ionio compresi fra il bacino del fiume Fortore e il bacino del fiume Sinni inclusi, comprese le isole Tremiti.

2. Per « area idrografica » si intende la porzione di territorio nazionale compresa fra le linee di displuvio o i confini di Stato del gruppo di bacini di cui alle

lettere *a), b), c), f), g), h), i)* e *l)* del comma 1 del presente articolo, la parte terminale dei fiumi in esso indicati, compresi i territori che da essi possono essere inondati, ovvero i confini di Stato ed il litorale marittimo prospiciente.

3. Per le isole indicate alle lettere *a), b), c), d), e)* e *l)* del comma 1 la delimitazione di area idrografica si intende riferita ai confini di carattere amministrativo comunale o regionale.

ART. 6.

(Piano di bacino idrografico)

1. Agli effetti della presente legge per « bacino idrografico » si intende il territorio dal quale le acque pluviali o di fusione delle nevi e dei ghiacciai, defluendo in superficie o per vie sotterranee, si raccolgono in un determinato corso d'acqua direttamente o a mezzo di affluenti, nonché il territorio, che può essere allagato dalle acque del medesimo corso d'acqua, ivi compresi i suoi rami terminali con le foci in mare, ed il litorale marittimo prospiciente; qualora uno stesso territorio può essere allagato dalle acque di più corsi d'acqua, detto territorio si intende convenzionalmente incluso nel bacino idrografico il cui bacino imbrifero montano ha la superficie maggiore.

2. Il piano di bacino idrografico rappresenta lo strumento tecnico-operativo mediante il quale vengono pianificati, programmati ed organizzati gli interventi diretti a garantire la conservazione, la difesa e la valorizzazione del suolo e delle acque sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato.

3. Il piano di bacino idrografico è formato in base agli indirizzi generali tecnici predisposti dal Ministero dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, e deve comunque contenere:

a) le direttive generali alle quali devono uniformarsi la difesa del suolo e la sistemazione idraulica e idrogeologica;

b) le individuazioni dei dissesti in atto e potenziali nonché delle relative cause;

c) l'indicazione delle opere necessarie distinte in funzione:

1) dei pericoli di inondazione;

2) della gravità ed estensione del dissesto;

3) delle condizioni socio-economiche del territorio ricadente nel bacino;

4) del tempo necessario per assicurare l'efficacia degli interventi;

d) l'indicazione delle opere di forestazione, di bonifica idraulica, di riconsolidamento dei terreni e di ogni altro intervento di conservazione del suolo e di tutela dell'ambiente;

e) il proseguimento ed il completamento delle opere idrauliche, idraulico-agrarie, idraulico-forestali e di bonifica idraulica nonché di altre opere destinate alla difesa del suolo già intraprese con stanziamenti disposti da leggi speciali o da leggi ordinarie di bilancio;

f) le opere di protezione, consolidamento e sistemazione dei litorali marini che sottendono il bacino idrografico;

g) gli interventi rivolti a regolare l'estrazione dei materiali litoidi dagli alvei fluviali, dalle spiagge e dai fondali lacuali in funzione della capacità effettiva di rifornimento, stabilendo limitazioni ai fini della regimazione e del riequilibrio dei corsi d'acqua e del ripascimento dei litorali;

h) l'indicazione delle zone da assoggettare a speciali vincoli in rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche ai fini della conservazione del suolo, della tutela dell'ambiente e della prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici;

i) le prescrizioni contro l'inquinamento del suolo ed il versamento nel terreno di discariche di rifiuti civili ed industriali;

l) le misure per contrastare i fenomeni di subsidenza;

m) l'individuazione delle priorità degli interventi in relazione alla gravità del dissesto e del loro organico sviluppo nel tempo e la previsione di massima della spesa occorrente.

4. I piani di bacino devono essere coordinati con i programmi regionali previsti dalla legge 27 dicembre 1977, n. 984, e con i piani di risanamento delle acque previsti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, nonché con i piani territoriali e con i programmi regionali di sviluppo economico e devono tener conto delle utilizzazioni delle acque.

5. Le previsioni e le prescrizioni del piano di bacino hanno carattere vincolante sia per le amministrazioni ed enti pubblici e sia per i privati e vengono recepite nei piani territoriali e di sviluppo economico delle regioni e degli enti subregionali aventi competenza di pianificazione urbanistica intercomunale; assumono il valore dei suddetti piani qualora questi ultimi non siano vigenti.

6. Gli interventi, le destinazioni e le utilizzazioni del territorio, del suolo, del sottosuolo e delle acque, ancorché previsti negli strumenti urbanistici comunali ed intercomunali, devono essere compatibili con le previsioni e le prescrizioni dei piani di bacino idrografico.

CAPO II.

ORGANI DELLA DIFESA DEL SUOLO.

ART. 7.

(Competenze del Comitato interministeriale per la programmazione economica - CIPE).

1. Il CIPE determina le linee di intervento della politica generale per la difesa del suolo secondo gli obiettivi della programmazione economica nazionale e in particolare:

a) indica le risorse finanziarie da destinare alla difesa del suolo nei programmi pluriennali di intervento;

b) stabilisce gli stanziamenti da assegnare per l'attuazione dei programmi triennali di intervento;

c) approva i programmi novennali e triennali di intervento a carattere nazionale.

ART. 8.

(Competenze del Ministero dei lavori pubblici).

1. Il Ministero dei lavori pubblici costituisce l'organo dello Stato che esercita in sede nazionale le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di difesa del suolo, sulla base dei lineamenti della presente legge nonché delle linee di intervento deliberate dal CIPE e degli indirizzi formulati dal Comitato nazionale della difesa del suolo.

2. Sono fatte salve le attribuzioni delle amministrazioni dello Stato previste da norme che non risultino modificate e comunque non siano in contrasto od incompatibili con quelle recate dalla presente legge.

ART. 9.

(Comitato nazionale per la difesa del suolo).

1. È istituito il Comitato nazionale per la difesa del suolo, presieduto dal Ministro dei lavori pubblici o, in sua rappresentanza, da un sottosegretario da lui delegato.

2. Il Comitato ha sede presso il Ministero dei lavori pubblici ed è composto da quarantuno esperti in materie attinenti la difesa del suolo rispettivamente designati, su richiesta del Ministro dei lavori pubblici, in ragione di:

a) due in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici;

b) due in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

c) uno in rappresentanza di ciascuno dei Ministeri dell'interno, del tesoro, delle finanze, del bilancio e programmazione economica, della difesa, dei trasporti, della sanità e della marina mercantile e dell'ambiente;

d) uno in rappresentanza di ciascuno dei Ministri per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per il coordinamento della protezione civile;

e) uno in rappresentanza del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);

f) uno in rappresentanza dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL);

g) uno in rappresentanza del Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA);

h) uno in rappresentanza di ciascuna delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e dura in carica cinque anni; con la stessa procedura si provvede alla eventuale surroga dei componenti.

4. Qualora entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta non siano pervenute tutte le designazioni, il Comitato è ugualmente costituito ed esercita le proprie funzioni con i membri già designati; con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri si provvede alle necessarie integrazioni.

5. Il Comitato disciplina con apposito regolamento la propria attività, nonché le funzioni della Giunta esecutiva di cui all'articolo 11.

6. Per l'espletamento delle proprie attribuzioni il Comitato si avvale del Segretariato di cui all'articolo 12.

7. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici è l'organo tecnico del Comitato nazionale per la difesa del suolo.

ART. 10.

(Compiti del Comitato nazionale per la difesa del suolo).

1. Il Comitato nazionale per la difesa del suolo:

a) predispone i programmi di intervento di cui all'articolo 4;

b) propone al CIPE la ripartizione degli stanziamenti autorizzati per ogni triennio, per settori di intervento, fra le amministrazioni dello Stato, i Magistrati alle acque e le regioni;

c) approva i programmi triennali di intervento predisposti per le aree idrografiche;

d) indica i criteri per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 8;

e) assicura il coordinamento dei programmi triennali di intervento a livello nazionale con quelli predisposti dalle amministrazioni dello Stato, dalle regioni e da enti ed istituti pubblici a carattere nazionale;

f) stabilisce le modalità di compilazione, adozione, pubblicità e approvazione dei piani di bacino idrografico;

g) formula direttive per lo svolgimento del servizio di polizia idraulica, di navigazione interna, di piena e pronto intervento idraulico e per la realizzazione, gestione e manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni;

h) predispone la relazione sulle condizioni dell'assetto idrogeologico del territorio nazionale e sullo stato di attuazione dei programmi triennali di intervento da allegare annualmente alla relazione previsionale e programmatica e alla relazione generale sulla situazione economica del paese;

i) indica i bacini idrografici a delimitazione interregionale da dichiararsi di rilevante interesse nazionale i cui piani di bacino sono approvati dal Ministero dei lavori pubblici;

l) indica le opere, comprese quelle marittime, portuali e di difesa delle coste, i cui studi e progetti sono approvati dal Ministero dei lavori pubblici;

m) formula proposta per l'organizzazione sul territorio nazionale, sia in sede centrale che nelle aree idrografiche, dei « servizi tecnici per la difesa del suolo » (idrografico, mareografico, geologico e sismico), secondo le indicazioni dell'articolo 3, individuando i criteri per il loro coordinamento con i servizi, gli istituti, gli uffici e gli enti, pubblici e privati, che svolgono attività di rilevazione, studio e ricerca in materie riguardanti, direttamente o indirettamente, il settore della difesa del suolo;

n) promuove, indirizza e coordina l'attività dei Magistrati alle acque;

o) formula direttive per la programmazione nazionale generale o di settore delle risorse idriche;

p) determina le spese di carattere obbligatorio da porre a carico di appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per il funzionamento del Comitato nazionale per la difesa del suolo e dei Magistrati alle acque;

q) assume, nell'ambito delle proprie competenze, ogni altra iniziativa ritenuta necessaria in materia di difesa del suolo, secondo i lineamenti della presente legge.

2. Le regioni possono chiedere la dichiarazione di rilevante interesse nazionale di cui alla lettera *i)* del comma 1 per bacini a delimitazione regionale.

3. Gli atti del Comitato nazionale per la difesa del suolo sono pubblicati su apposito bollettino.

ART. 11.

(Giunta esecutiva).

1. Nell'ambito del Comitato nazionale per la difesa del suolo è costituita una Giunta esecutiva presieduta dal Ministro

dei lavori pubblici o da un sottosegretario di Stato da lui delegato e composta oltre al presidente da otto membri del Comitato dei quali:

a) due designati dal Ministro dei lavori pubblici;

b) uno designato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

c) uno designato dal Ministro dell'ambiente;

d) quattro eletti dai rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. La Giunta esecutiva cura la predisposizione della documentazione e formula proposte in ordine alle materie di competenza del Comitato e assume deliberazioni nelle materie ad essa delegate dal Comitato stesso.

ART. 12.

(Segretariato del Comitato nazionale per la difesa del suolo).

1. La Direzione generale per le acque e gli impianti elettrici del Ministero dei lavori pubblici espleta, oltre alle funzioni di sua competenza in base alle norme vigenti, anche quelle di segretariato del Comitato nazionale per la difesa del suolo.

2. Il Direttore generale partecipa a titolo consultivo alle sedute del Comitato nazionale per la difesa del suolo e della relativa giunta esecutiva.

3. La struttura della predetta Direzione generale viene determinata con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio di amministrazione.

4. Il Segretariato si avvale anche di personale delle regioni all'uopo comandato, nonché di esperti designati dal Comitato nazionale per la difesa del suolo.

ART. 13.

(Magistrati alle acque).

1. È istituito in ciascuna delle aree idrografiche di cui all'articolo 5 il Magistrato alle acque quale organo tecnico autonomo per la promozione, il coordinamento, la programmazione e l'attuazione degli interventi e delle iniziative nel settore della difesa del suolo.

2. I Magistrati alle acque sono:

a) Magistrato alle acque tirrenico superiore con sede a Firenze (Magistrato alle acque di Firenze);

b) Magistrato alle acque tirrenico centrale con sede a Roma (Magistrato alle acque di Roma);

c) Magistrato alle acque tirrenico meridionale con sede a Napoli (Magistrato alle acque di Napoli);

d) Magistrato alle acque della Sardegna con sede a Cagliari;

e) Magistrato alle acque della Sicilia con sede a Palermo;

f) Magistrato alle acque della Calabria con sede a Catanzaro;

g) Magistrato alle acque di Venezia con sede a Venezia;

h) Magistrato per il Po con sede a Parma;

i) Magistrato alle acque adriatico centrale con sede a Pescara (Magistrato alle acque di Pescara);

l) Magistrato alle acque adriatico meridionale e ionico con sede a Bari (Magistrato alle acque di Bari).

3. L'organo di amministrazione del Magistrato alle acque è il « Consiglio di magistratura » così composto oltre che dal presidente:

a) due rappresentanti del Ministero dei lavori pubblici;

b) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

c) un rappresentante del Ministero delle finanze;

d) un rappresentante del Ministero dell'ambiente;

e) un rappresentante del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

f) due rappresentanti di ciascuna delle regioni che rientri per intero o in parte nell'area idrografica di competenza, salvo per le regioni Sardegna, Sicilia e Calabria i cui rappresentanti sono otto e per la regione Trentino-Alto Adige, i cui rappresentanti sono due per la provincia autonoma di Trento e due per la provincia autonoma di Bolzano.

4. I componenti del Consiglio di magistratura sono scelti tra esperti in materie attinenti la difesa del suolo.

5. Il presidente è nominato dal Consiglio dei ministri fra tre esperti designati dal Comitato nazionale per la difesa del suolo.

6. Il Consiglio di magistratura è costituito con decreto del Ministro dei lavori pubblici e dura in carica cinque anni; con la stessa procedura si provvede alla eventuale surroga dei componenti.

7. Qualora entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta del Ministro dei lavori pubblici non siano pervenute le designazioni, il Ministro procede ugualmente alla costituzione del Consiglio di magistratura con i membri designati; con successivi decreti provvede alle necessarie integrazioni.

8. Il Consiglio di magistratura può costituire al suo interno una giunta esecutiva.

9. Presso ogni Magistrato alle acque sono costituiti uffici e servizi ai quali è preposto, in qualità di direttore, un dirigente generale tecnico dei ruoli del Ministero dei lavori pubblici nominato dal Ministro, di concerto con il Consiglio di magistratura.

10. La struttura di detti uffici è determinata con decreto del Ministro dei lavori pubblici su proposta del Comitato nazionale per la difesa del suolo, sentito

il Consiglio di magistratura ed il Consiglio di amministrazione del Ministero dei lavori pubblici.

11. Il Consiglio di magistratura costituisce il Comitato tecnico-scientifico del Magistrato alle acque, anche con la partecipazione di esperti estranei al Magistrato stesso, per lo studio e l'approfondimento dei problemi riguardanti la difesa del suolo nell'area idrografica di competenza, nonché per l'esame ed il parere su studi e progetti, piani, programmi; alle sedute del Comitato possono essere invitati a partecipare i rappresentanti di amministrazioni statali o regionali e di enti od organismi interessati.

12. Per l'esame dei progetti di contratto e di altri atti negoziali, nonché di tutte le altre questioni di carattere giuridico-amministrativo, il Comitato predetto, è integrato con un rappresentante dell'Avvocatura dello Stato e con un consigliere del TAR ove ha sede il magistrato; il parere del Comitato così integrato sostituisce il parere di qualsiasi organo consultivo dello Stato.

13. Il Consiglio di magistratura disciplina la propria attività, quella della giunta esecutiva, nonché l'attività degli uffici e servizi con appositi regolamenti sulla base di regolamenti-tipo predisposti dal Comitato nazionale per la difesa del suolo e regola i propri atti economici sulla base di scritturazioni e bilanci-tipo predisposti dal Ministero del tesoro.

14. Il direttore del Magistrato alle acque partecipa, a titolo consultivo, alle sedute del Consiglio di magistratura delle quali cura la preparazione in ordine alle questioni all'esame, sovraintende agli uffici e servizi e presiede il Comitato tecnico-scientifico del magistrato stesso.

15. Le deliberazioni del Consiglio di magistratura sono rese esecutive con provvedimento del suo presidente.

16. Le funzioni di riscontro amministrativo-contabile e di controllo degli atti dei Magistrati alle acque sono rispettivamente esercitate dalle ragionerie generali dello Stato e dalle delegazioni regionali

della Corte dei conti presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche ove hanno sede i predetti magistrati.

ART. 14.

(Compiti del Magistrato alle acque).

1. Il Magistrato alle acque esercita le seguenti funzioni:

a) formula proposte al Comitato nazionale per la difesa del suolo, per la formazione dei programmi e per la ripartizione degli stanziamenti autorizzati;

b) predispone i programmi triennali di intervento a livello di area idrografica;

c) procede alla ripartizione degli stanziamenti, secondo i diversi settori di intervento, sulla base delle priorità risultanti dai piani di bacino;

d) promuove e coordina l'attività di pianificazione dei bacini idrografici ricadenti nell'area di competenza;

e) provvede, sentite le regioni interessate, alla compilazione dei piani dei bacini idrografici dichiarati di rilevante interesse nazionale da sottoporre alla approvazione del Ministero dei lavori pubblici ai sensi della lettera *i)* del comma 1 dell'articolo 10;

f) approva i piani dei bacini idrografici a delimitazione interregionale non dichiarati di rilevante interesse nazionale;

g) provvede, su richiesta delle regioni, alla compilazione dei piani dei bacini idrografici di loro competenza, tenendo conto dei criteri dalle stesse formulate;

h) promuove la costituzione di comitati di bacino idrografico e stabilisce le modalità di consultazione di enti, organismi, associazioni e privati interessati;

i) procede alla verifica di compatibilità dei progetti delle opere da realizzare nell'area idrografica con le indicazioni e le prescrizioni dei piani di bacino idrografico;

l) dispone la redazione dei progetti generali, degli studi di fattibilità, dei progetti di massima ed esecutivi delle opere e degli studi di valutazione di impatto ambientale di quelle principali, per i bacini idrografici dichiarati di rilevante interesse nazionale di cui alla lettera *i)* del comma 1 dell'articolo 10, procedendo alla approvazione degli elaborati relativi, salvo per le opere i cui studi e progetti sono approvati dal Ministero dei lavori pubblici ai sensi della lettera *l)* del comma 1 dell'articolo 10, per i quali procede invece all'adozione;

m) approva i progetti generali, gli studi di fattibilità, i progetti di massima ed esecutivi delle opere e gli studi di valutazione di impatto ambientale di quelle principali, per i bacini idrografici a delimitazione interregionale non dichiarati di rilevante interesse nazionale, salvo per le opere, comprese quelle ricadenti nei bacini a delimitazione regionale, i cui studi e progetti sono approvati dal Ministero dei lavori pubblici ai sensi della lettera *l)* del comma 1 dell'articolo 10, per i quali procede invece all'adozione;

n) procede alla verifica e controllo dell'attuazione dei programmi triennali di intervento per la difesa del suolo e dell'utilizzazione dei fondi assegnati;

o) promuove il coordinamento dei piani di bacino idrografico e dei programmi triennali di intervento per la difesa del suolo con i piani e i programmi delle regioni, delle amministrazioni dello Stato e di enti ed istituti pubblici e privati;

p) provvede nei bacini idrografici dichiarati di rilevante interesse nazionale alla realizzazione degli interventi programmati nonché alla organizzazione e al funzionamento dei servizi di polizia idraulica, di navigazione interna, di piena e di pronto intervento idraulico e di quelli per la gestione e manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni;

q) promuove e coordina l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di

cui alla lettera *p)* nei bacini di competenza regionale;

r) predispone annualmente la relazione sulle condizioni dell'assetto idrogeologico dell'area idrografica di competenza e sullo stato di attuazione del programma triennale in corso e la trasmette al Comitato nazionale per la difesa del suolo;

s) provvede alla organizzazione e al funzionamento nell'area idrografica di competenza dei « servizi tecnici per la difesa del suolo » e al loro coordinamento con i servizi, istituti, uffici ed enti come indicato alla lettera *m)* del comma 1 dell'articolo 10;

t) procede alla formazione, conservazione e aggiornamento degli elenchi delle acque pubbliche, del catasto delle utenze di acque pubbliche e del catasto dei corpi idrici e degli scarichi;

u) procede alle istruttorie riguardanti la dichiarazione di pubblicità delle acque e la determinazione e la disciplina degli usi delle acque pubbliche, anche sotterranee, comprese quelle relative alle concessioni di grandi derivazioni e alle dighe di ritenuta e propone, ove occorra, la revisione dei disciplinari di concessione riguardanti serbatoi di invaso delle acque e laghi artificiali;

v) formula proposte per la programmazione generale o di settore delle risorse idriche tenendo conto anche dei piani di risanamento delle acque;

z) assume ogni altra iniziativa ritenunuta necessaria in materia di difesa del suolo.

2. Gli studi ed i progetti delle opere marittime, portuali e di difesa delle coste, di norma compilati a cura degli uffici del genio civile per le opere marittime, sono approvati dal Magistrato alle acque per l'area idrografica di competenza salvo per le opere i cui studi e progetti sono approvati dal Ministero dei lavori pubblici ai sensi della lettera *l)* del comma 1 dell'articolo 10; analogamente si provvede per gli studi e progetti compilati a cura di altri enti.

3. Il Magistrato alle acque, su richiesta delle regioni, può assumere l'incarico di provvedere a quanto indicato alle lettere *l)* e *p)* del comma 1 anche per i bacini idrografici di competenza delle stesse.

4. Il comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 13 è l'organo tecnico del Magistrato alle acque.

ART. 15.

(Competenze delle regioni).

1. Le regioni, ove occorra, d'intesa fra loro, provvedono per il territorio di competenza ad esercitare le seguenti funzioni:

a) formulano proposte ai magistrati alle acque per la formazione dei programmi e per la ripartizione degli stanziamenti e progetti relativi ai bacini idrografici dichiarati di rilevante interesse nazionale;

b) provvedono alla compilazione e approvazione dei piani dei bacini idrografici a delimitazione regionale non dichiarati di rilevante interesse nazionale;

c) provvedono alla compilazione dei piani dei bacini a delimitazione interregionale non dichiarati di rilevante interesse nazionale;

d) dispongono la redazione dei progetti generali, degli studi di fattibilità, dei progetti di massima ed esecutivi delle opere e degli studi di valutazione di impatto ambientale di quelle principali, per i bacini idrografici a delimitazione regionale non dichiarati di rilevante interesse nazionale, procedendo all'approvazione degli elaborati relativi, salvo per le opere i cui studi e progetti sono approvati dal Ministero dei lavori pubblici ai sensi della lettera *l)* del comma 1 dell'articolo 10;

e) dispongono la redazione dei progetti generali, degli studi di fattibilità, dei progetti di massima ed esecutivi delle opere e degli studi di impatto ambientale di quelle principali, per i bacini idrografici a delimitazione interregionale non di-

chiarati di rilevante interesse nazionale i cui elaborati sono approvati o adottati dal Magistrato delle acque competente ai sensi della lettera *m)* del comma 1 dell'articolo 14;

f) partecipano al coordinamento dei piani e programmi di propria competenza con quelli dei magistrati alle acque, delle regioni contermini, delle amministrazioni dello Stato e di enti ed istituti pubblici e privati;

g) provvedono nei bacini di propria competenza alla realizzazione degli interventi programmati nonché all'organizzazione ed al funzionamento dei servizi di polizia idraulica, di navigazione interna, di piena e di pronto intervento idraulico e di quelli per la gestione e manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni;

h) promuovono la costituzione di Comitati di bacino idrografico e stabiliscono le modalità di consultazione di enti, organismi, associazioni e privati interessati;

i) predispongono annualmente la relazione sulle condizioni dell'assetto idrogeologico del territorio di competenza e sullo stato di attuazione del programma triennale in corso e la trasmettono ai magistrati alle acque;

l) partecipano alla organizzazione e al funzionamento dei « servizi tecnici per la difesa del suolo » e al loro coordinamento con servizi, istituti, uffici ed enti come indicato alla lettera *m)* del comma 1 dell'articolo 10;

m) assumono ogni altra iniziativa ritenuta necessaria in materia di conservazione e di difesa del territorio, del suolo e del sottosuolo e di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di competenza.

2. Le regioni possono richiedere la dichiarazione di cui alla lettera *i)* del comma 1 dell'articolo 10 anche per bacini a delimitazione regionale.

ART. 16.

(Attribuzioni degli enti locali e degli altri enti).

1. I comuni, le province, i loro consorzi, le comunità montane, i consorzi di bonifica e gli altri enti pubblici e di diritto pubblico aventi sede nell'area idrografica partecipano all'esercizio di funzioni in materia di difesa del suolo nei modi e nelle forme tecniche, amministrative ed istituzionali stabilite dalle regioni, singolarmente o d'intesa fra loro, nonché ove ricorra il caso d'intesa, con i magistrati alle acque, per ogni bacino idrografico o sottobacino o gruppi di bacini contigui ovvero parti di bacino ricadenti nel proprio territorio.

CAPO III.

SERVIZI TECNICI PER LA DIFESA DEL SUOLO.

ART. 17.

(Compiti e organizzazione dei servizi tecnici per la difesa del suolo).

1. L'attività conoscitiva di cui all'articolo 3 viene espletata dai « Servizi tecnici per la difesa del suolo ».

2. Presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici è istituito un Comitato tecnico scientifico avente il compito di fornire le direttive per l'organizzazione e il funzionamento dei servizi idrografici, mareografico e geologico, secondo le indicazioni dell'articolo 3 nonché per il coordinamento con i servizi pubblici e privati, che coinvolgono rilevamenti, attività di studio e ricerche o indirettamente il settore della difesa del suolo.

3. Il Comitato è costituito con decreto del Ministro dei lavori pubblici ed è presieduto dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Di esso fanno parte anche esperti nominati di concerto con il Ministro per il coordinamento del-

le iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

4. Ciascuno dei servizi idrografico, mareografico e geologico svolge le proprie funzioni tramite un ufficio centrale e gli uffici periferici istituiti in ciascuna area idrografica.

5. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici si provvede alla ristrutturazione degli uffici esistenti e alla costituzione dei nuovi uffici.

6. I servizi tecnici per la difesa del suolo, oltre all'attività conoscitiva di cui all'articolo 3, esplicano anche attività di consulenza per le altre amministrazioni dello Stato, per i magistrati alle acque, per le regioni e gli enti locali.

ART. 18.

(Servizio idrografico).

1. Il servizio idrografico provvede:

a) al rilevamento sistematico, alla elaborazione di base, all'archiviazione e alla pubblicazione dei dati idrologici e meteorologici riguardanti i corsi d'acqua e i relativi bacini imbriferi su tutto il territorio nazionale ed alla diffusione sistematica ed unificata di informazioni sui fenomeni meteo-idro-climatologici;

b) alla effettuazione di ricerche e di studi intesi alla conoscenza dell'ambiente fisico per quanto rigarda la circolazione delle acque;

c) allo studio delle questioni idrogeologiche che sorgessero in seguito a domande ad esercizio di utilizzazione di acque e per i progetti e le esecuzioni di importanti lavori idraulici e di bonifica;

d) al coordinamento della partecipazione italiana in seno ad organizzazioni internazionali che si occupano di idrologia e idrografia.

2. Restano affidati al servizio i compiti ad esso demandati da leggi vigenti, se non in contrasto con le presenti norme.

3. Il servizio inoltre esplicita funzioni di consulenza anche per conto delle amministrazioni dello Stato, delle regioni, nonché degli enti locali.

ART. 19.

(Servizio mareografico).

1. Il servizio mareografico provvede:

a) al rilevamento sistematico, alla elaborazione di base, all'archiviazione e alla pubblicazione dei dati idro-oceanografici e meteorologici per gli studi inerenti al campo dell'oceanografia, della geofisica e della meteorologia, al fine di soddisfare le esigenze per la progettazione e la costruzione delle opere marittime e di quelle per la difesa dei litorali;

b) al coordinamento della partecipazione italiana in seno alle organizzazioni internazionali che si occupano di oceanografia.

ART. 20.

(Servizio geologico).

1. Al servizio geologico sono assegnati i seguenti compiti:

a) rilevamento dei bacini idrografici e ricerche per la preparazione, pubblicazione e aggiornamento di carte speciali (geologiche e derivate, geofisiche e geomorfologiche del territorio nazionale) alle scale topografiche idonee alle diverse esigenze;

b) raccolta ed elaborazione di dati per la costituzione, gli aggiornamenti e la gestione di un servizio centrale di documentazione geologica e geofisica;

c) ricerche e studi geologici, geofisici e geoapplicativi su richiesta e a favore di pubbliche amministrazioni, regioni, enti pubblici;

d) pubblicazione dei risultati degli studi e delle ricerche sugli argomenti indicati nei punti precedenti;

e) ordinamento in collezioni del materiale di interesse scientifico raccolto, acquistato od ottenuto in scambio.

ART. 21.

(Servizio sismico).

1. L'azione conoscitiva della sismicità del territorio nazionale per quanto attiene la difesa del suolo rimane di competenza del servizio sismico istituito presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici con legge 26 aprile 1976, n. 176, che opera secondo i programmi e le direttive stabilite dal comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 della stessa legge.

CAPO IV.
INTERVENTI PER LA DIFESA DEL SUOLO.

ART. 22.

(Finanziamento degli interventi).

1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono a totale carico dello Stato e si attuano mediante programmi triennali sulla base di programmi novennali come previsto dall'articolo 4.

2. I mezzi finanziari occorrenti sono autorizzati, per ogni triennio, dalla legge per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria) di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e vengono iscritti in apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

3. La scadenza di ogni programma triennale è stabilita al 31 dicembre dell'ultimo anno del triennio e le somme autorizzate per l'attuazione del programma, per la parte eventualmente non ancora impegnata alla predetta data, sono destinate ad incrementare il fondo del programma triennale successivo per l'attuazione degli interventi previsti dal programma triennale in corso o dalla sua revisione.

4. In ogni caso ciascun programma triennale deve comprendere una quota non inferiore al 10 per cento degli stanziamenti da destinare a:

a) interventi di manutenzione ordinaria delle opere, degli impianti e dei beni, compresi i mezzi, le attrezzature ed i materiali dei cantieri-officina e dei magazzini idraulici;

b) svolgimento del servizio di polizia idraulica, di navigazione interna, di piena e di pronto intervento idraulico;

c) compilazione ed aggiornamento dei piani di bacino idrografico, svolgimento di studi, rilevazioni, indagini, ricerche, sperimentazioni o altro nelle materie riguardanti la difesa del suolo; redazione di fattibilità, dei progetti di massima ed esecutivi di opere e degli studi di valutazione dell'impatto ambientale di quelle principali;

d) potenziamento dei « servizi tecnici per la difesa del suolo »: idrografico, mareografico, geologico e sismico, compresa la dotazione delle necessarie strumentazioni tecnico-scientifiche.

ART. 23.

(Formazione ed approvazione dei programmi di intervento).

1. Il programma novennale di cui all'articolo 4 è formato dal Consiglio nazionale per la difesa del suolo entro il 31 dicembre del penultimo anno di durata del precedente programma novennale ed è inviato al Comitato interministeriale per la programmazione economica per l'approvazione.

2. Le proposte dei Magistrati alle acque e delle regioni devono pervenire al Comitato nazionale entro il 30 giugno dello stesso anno.

3. Il programma triennale di cui all'articolo 4 è formato dal Comitato nazionale per la difesa del suolo entro il 30 aprile dell'ultimo anno di durata del programma triennale in corso e viene inviato

al Comitato interministeriale per la programmazione economica per l'approvazione.

4. Le proposte dei Magistrati alle acque devono pervenire entro il 31 gennaio dello stesso anno.

5. Entro il 30 giugno il CIPE, sulla base delle indicazioni del Comitato nazionale per la difesa del suolo, propone al Consiglio dei ministri l'ammontare delle risorse finanziarie da destinare alla difesa del suolo nel programma triennale successivo.

6. Il Consiglio dei ministri, in sede di approvazione, entro il 30 settembre, del disegno di legge finanziaria, determina l'ammontare degli stanziamenti destinati al finanziamento del programma triennale da iscrivere in apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

7. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge finanziaria, il Comitato nazionale per la difesa del suolo adotta il programma triennale di intervento per la difesa del suolo a livello nazionale e propone al CIPE la ripartizione degli stanziamenti autorizzati per settori di intervento fra le amministrazioni dello Stato, i Magistrati alle acque e le regioni.

8. Entro i successivi trenta giorni il CIPE approva il programma triennale di intervento a livello nazionale e la ripartizione degli stanziamenti tenendo conto delle proposte di cui al comma 7.

9. Il Comitato nazionale per la difesa del suolo, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge finanziaria, approva i programmi triennali di intervento per la difesa del suolo a livello di area idrografica e procede all'assegnazione degi stanziamenti autorizzati.

ART. 24.

(Attuazione degli interventi).

1. Le funzioni attribuite ai magistrati di cui alle lettere *l), p)* e *s)* del comma 1 dell'articolo 14 e quelle attribuite alle regioni di cui alle lettere *d), e), g)* e *l)* del comma 1 dell'articolo 15 possono

essere esercitate, attraverso il sistema della delega o della concessione, dagli enti locali territoriali o loro consorzi, dalle comunità montane, dai consorzi di bonifica e da altri enti pubblici o di diritto pubblico aventi sede idrografica.

2. La progettazione e costruzione delle opere può essere affidata in concessione a imprese o loro consorzi previa gara esplorativa esperita ai sensi dell'articolo 24 della legge 8 agosto 1977, n. 584.

3. Le funzioni indicate nella prima parte della lettera *i)* del comma 1 dell'articolo 14 e alle lettere *d)* ed *e)* del comma 1 dell'articolo 15 possono essere altresì esercitate mediante affidamento di incarichi a istituzioni universitarie o studi professionali ovvero in regime di concessione a società pubbliche o private e loro consorzi.

4. L'aliquota per spese generali di cui all'articolo 2 della legge 24 giugno 1929, n. 1137, e successive modificazioni ed integrazioni, spetta anche nel caso che il concessionario non contribuisca nella spesa delle opere concesse ed è stabilita nella misura del 10 per cento dell'importo dei lavori e delle espropriazioni; la predetta aliquota compensa anche le spese a carico del concessionario per la direzione e l'amministrazione, nonché ogni altro onere connesso con l'espletamento della concessione. L'aliquota del 10 per cento per spese generali si applica anche sulle spese necessarie per la gestione e manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni.

5. La redazione di progetti di massima, di progetti generali o di progetti esecutivi è di norma preceduta da studi di fattibilità delle opere, salvo il caso in cui le caratteristiche delle opere stesse e la loro entità di spesa li rendano superflui.

6. In caso di affidamento in concessione della redazione dei progetti generali, degli studi di fattibilità e della valutazione d'impatto con l'ambiente delle opere, le spese relative sono determinate di volta in volta nell'atto di concessione e sono comprensive degli oneri per rilevazioni, indagini, ricerche, sperimentazione

e quant'altro occorrente per lo svolgimento dell'incarico.

7. Per gli incarichi, le concessioni, le convenzioni, i contratti e, in genere, per tutti gli atti necessari per l'attuazione dei programmi triennali si deroga dall'obbligo di preventivi pareri prescritti dalle norme vigenti, salvo quelli previsti dalla presente legge.

8. Le funzioni di riscontro amministrativo-contabile degli atti dei Magistrati alle acque, sono rispettivamente esercitate dalle ragionerie regionali dello Stato e dalle delegazioni regionali dalla Corte dei conti presso i provveditorati regionali alle opere pubbliche ove hanno sede i predetti Magistrati alle acque.

9. Nell'ambito delle competenze attribuite dalla presente legge, le amministrazioni dello Stato, i Magistrati alle acque e le regioni, sono autorizzati ad assumere impegni di spesa fino all'intero ammontare degli stanziamenti ad essi assegnati per tutto il triennio di durata del programma, purché i relativi pagamenti siano effettuati entro i limiti delle rispettive assegnazioni annuali.

10. L'esecuzione di opere di pronto intervento ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, ratificato con legge 18 dicembre 1952, n. 3136, possono avere carattere definitivo quando l'urgenza del caso lo richieda.

11. L'approvazione dei progetti esecutivi equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed i relativi lavori sono considerati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

12. Tutti gli atti di concessione di cui al presente articolo sono soggetti a registrazione a tassa fissa.

CAPO V.
NORME FINALI E TRANSITORIE.

ART. 25.

(Adeguamento degli strumenti urbanistici al piano di bacino).

1. I Magistrati alle acque, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'avvenuta approvazione

dei piani dei bacini idrografici dichiarati di rilevante interesse nazionale comunicano alle regioni ed ai comuni il cui territorio sia compreso, del tutto o in parte, nel perimetro del piano, le indicazioni e le prescrizioni in esso contenuti; analogamente provvedono le regioni per i piani dei bacini idrografici di loro competenza.

2. Gli enti locali e territoriali sono tenuti ad adottare, entro novanta giorni dalla comunicazione di cui sopra, le varianti necessarie per uniformare i rispettivi strumenti urbanistici alle indicazioni ed alle prescrizioni dei piani di bacino.

ART. 26.

(Norme in materia di opere idrauliche).

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il Governo, su proposta del Comitato nazionale per la difesa del suolo, stabilisce con proprio decreto i bacini idrografici a delimitazione interregionale di rilevante interesse nazionale di cui alla lettera *i)* del comma 1 dell'articolo 10; con lo stesso procedimento provvede per bacini idrografici a delimitazione regionale da dichiarare di rilevante interesse nazionale su richiesta delle regioni.

2. Le funzioni amministrative concernenti le opere idrauliche di tutti i bacini idrografici sono esercitate in conformità alla presente legge.

3. Fino all'espletamento delle procedure indicate agli articoli 9, 11, 12, 13 e 17, nonché al comma 1 del presente articolo, e comunque non oltre ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le funzioni amministrative in materia di difesa del suolo sono esercitate dal Ministero dei lavori pubblici e dalle regioni in conformità alle leggi vigenti.

ART. 27.

(Rimborsi e compensi).

1. Con decreti del Ministero dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, è determinata, anche in deroga

alle disposizioni legislative in materia, la misura dei rimborsi e compensi spettanti ai componenti del Comitato nazionale per la difesa del suolo di cui all'articolo 9 e della giunta esecutiva dello stesso Comitato di cui all'articolo 11, ai presidenti ed ai componenti dei Consigli di magistratura e dei Comitati tecnico-scientifici dei Magistrati alle acque di cui all'articolo 13 e del Comitato tecnico-scientifico dei servizi tecnici per la difesa del suolo di cui all'artocolo 17; con le stesse modalità si procede al periodico aggiornamento dei predetti rimborsi e compensi.

ART. 28.

(Programma triennale di transizione).

1. Per consentire la graduale entrata in funzione della organizzazione della difesa del suolo prevista dalla presente legge il primo programma triennale di interventi ha carattere di transizione.

2. Per l'attuazione di detto programma è autorizzata, per il periodo 1987-1989, la spesa complessiva di lire 2.820 miliardi da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 80 miliardi nell'anno finanziario 1987, lire 900 miliardi nell'anno finanziario 1988 e lire 1.900 miliardi nell'anno finanziario 1989.

3. All'onere di lire 20 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1987 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Difesa del suolo ».

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. La quota di lire 20 miliardi relativa all'anno finanziario 1987 è destinata esclusivamente alla redazione degli studi di fattibilità e dei progetti di massima ed esecutivi delle opere da eseguire.

6. Per l'utilizzazione dei fondi stanziati negli esercizi finanziari 1988 e 1989 il Comitato nazionale per la difesa del suolo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un programma biennale di interventi sulla base delle proposte formulate dai Magistrati alle acque e delibera la ripartizione dei fondi stanziati per aree idrografiche e settori di intervento fra Ministero dei lavori pubblici e regioni.

7. All'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo si provvede sulla base delle disposizioni vigenti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

ART. 29.

(Personale).

1. La Tabella X allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è variata per le unità previste dalla tabella 1 allegata alla presente legge.

2. Le dotazioni organiche del personale del Ministero dei lavori pubblici per l'espletamento delle funzioni previste dalla presente legge e da assegnare al Ministero dei lavori pubblici stesso e ai Magistrati alle acque sono determinate dalle tabelle 2 e 3 allegate alla presente legge.

3. In sede di prima applicazione della presente legge alla copertura dei posti delle qualifiche dirigenziali di cui alla tabella 1 allegata, si provvede mediante concorsi per titoli ai quali sono ammessi i funzionari del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero dell'agricoltura e foreste ed i funzionari delle regioni, con dieci anni di effettivo servizio nella carriera direttiva per il concorso a primo dirigente e con 15 anni di effettivo servizio nella carriera direttiva per il concorso a dirigente superiore.

4. L'anzianità deve essere posseduta alla data di entrata in vigore della presente legge. La decorrenza delle promozioni è attribuita dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data predetta.

5. Per i rimanenti organici le relative unità indicate nelle tabelle 2 e 3 allegate sono disponibili a tutti gli effetti, sia per gli inquadramenti del personale statale comunque in servizio, sia per concorsi pubblici da espletare a termini abbreviati e da bandire con decreto del Ministro dei lavori pubblici a seconda delle necessità dei ruoli di ciascuna carriera e categoria.

6. È data facoltà all'Amministrazione di utilizzare per il 50 per cento dei posti disponibili le graduatorie degli idonei dei concorsi già espletati nei due anni antecedenti.

7. Su richiesta del Consiglio di Magistratura, può essere utilizzato anche personale delle regioni, della cessata Cassa del Mezzogionro e di altri enti pubblici interessati alla difesa del suolo.

8. L'utilizzazione è disposta previo assenso dell'interessato e nulla osta delle regioni competenti o degli enti.

ART. 30.

(Riorganizzazione di uffici e servizi del Ministero dei lavori pubblici).

1. In applicazione del comma 10 dell'articolo 13 il Ministero dei lavori pubblici, entro e non oltre ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvede all'inserimento nell'ambito del competente Magistrato alle acque ed alla riorganizzazione dei seguenti uffici e servizi: Ispettorato superiore per il Tevere e l'Agro Romano, Ufficio speciale del Genio civile per il Po di Parma, Ufficio speciale del Genio civile per il Reno, Magistrato alle acque di Venezia, Magistrato per il Po di Parma, Sezioni per le opere idrauliche presso i provveditorati regionali alle opere pubbliche, Centro sperimentale di Voltabarazzo.

2. Il dirigente superiore proposto all'Ispettorato per il Tevere e l'Agro Romano espleta le funzioni di vice direttore del Magistrato alle acque di Roma.

ART. 31.

(Bacino idrografico della Laguna di Venezia, Magistrato alle acque di Venezia e Magistrato per il Po).

1. Agli effetti della presente legge e delle leggi 16 aprile 1973, n. 171 e 29 novembre 1984, n. 798, la laguna di Venezia ed i bacini idrografici che in essa versano le loro acque costituiscono un unico bacino idrografico, denominato « bacino idrogeografico della laguna di Venezia », che è dichiarato di rilevante interesse nazionale ai sensi della lettera *i)* dell'articolo 10.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, in deroga a quanto prescritto dal comma 5 dell'articolo 13, i presidenti del Magistrato per il Po sono scelti dal Consiglio dei ministri tra i Dirigenti generali tecnici dei ruoli del Ministero dei lavori pubblici, i quali assumono anche le funzioni di Direttore come previsto dal comma 9 dello stesso articolo 13.

3. La dotazione organica del Magistrato alle acque di Venezia comprende due vicedirettori, scelti fra i Dirigenti superiori tecnici nei ruoli del Ministero dei lavori pubblici, dei quali uno viene destinato agli uffici e servizi riguardanti il bacino idrografico della laguna di Venezia e l'altro a quelli riguardanti i rimanenti bacini di competenza del Magistrato alle acque medesimo.

4. La dotazione organica del Magistrato per il Po comprende un vicedirettore scelto fra i dirigenti superiori tecnici dei ruoli del Ministero dei lavori pubblici.

ART. 32.

(Consiglio superiore dei lavori pubblici).

1. Per l'espletamento delle proprie funzioni consultive connesse all'attuazione della presente legge, il Consiglio superiore dei lavori pubblici è integrato con i presidenti della 1ª e 2ª Sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura e foreste.

ART. 33.

(Abrogazione di norme incompatibili).

1. Sono abrogate le disposizioni in contrasto o comunque incompatibili con quelle della presente legge.

ART. 34.

(Entrata in vigore della legge).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO

Tabella 1 (prevista dall'articolo 29)

Posti in aumento alla Tabella X allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748:

dirigente generale - quadro C	4
dirigente superiore tecnico	12
1° dirigente amministrativo	20
1° dirigente tecnico	60

Tabella 2 (prevista dall'articolo 29)

Rideterminazione delle tabelle organiche del personale direttivo, di concetto, esecutivo ed ausiliario del Ministero dei lavori pubblici:

carriera direttiva amministrativa	276 *(a)*
carriera direttiva tecnica	709 *(a) (b)*
carriera concetto amministrativa *(ragionieri e segretari)*	764
carriera concetto tecnica *(geometri, ufficiali idraulici e disegnatori)*	1.842 *(b)*
carriera esecutiva amministrativa *(coadiutori meccanografici)*	1.100 *(b)*
carriera esecutiva tecnica *(assistenti e sorveglianti idraulici)*	1.539 *(b)*
carriera esecutiva tecnica *(marconisti)*	70
carriera ausiliaria	240

(a) Cessano di avere vigore gli accantonamenti dei posti di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

(b) Cessano di avere vigore gli accantonamenti di cui alla legge 29 maggio 1974, n. 218.

Tabella 3 (prevista dall'articolo 29)

Rideterminazione della tabella organica del personale operaio del ruolo servizi generali del Ministero dei lavori pubblici:

operai ruolo servizi generali *(1ª, 2ª e 3ª categoria)*	407